CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA "PARCO DEL MERCATO" " PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO ED EVENTUALE DEHORS DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.

- 1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per anni 10, di un'area comunale di circa mq. 12.000,00= situata in Brusaporto, area Parco Mercato, identificata catastalmente al fg 9 mapp.li 2187 e 2195, accessibile da via Cà e da via Cattanea; per la realizzazione e la gestione di un chiosco-bar con eventuale dehors per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse a fronte della custodia, pulizia, apertura/chiusura del parco e manutenzione ordinaria e straordinaria del "Parco Mercato".
- 2. L'attività di apertura e chiusura del parco, di pulizia e manutenzione dovrà essere garantita per tutto l'anno, mentre la gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno da inizio aprile a fine ottobre.

Art. 2 - Decorrenza - durata della concessione - condizioni di improrogabilità e divieti di cessione/sublocazione

La concessione avrà durata di anni 10 (dieci), decorrente dalla data di stipula del contratto;

La concessione potrà essere prorogata al massimo per una volta sola e per un periodo di 10 (dieci) anni, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà inoltrare istanza di proroga almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto di concessione;

Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto di Convenzione;

Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

CONDIZIONI DI IMPROROGABILITÀ

L'Amministrazione comunale si riserva di non concedere la proroga per il successivo decennio qualora nel corso del primo periodo di concessione, il concessionario medesimo si renda inadempiente in relazione agli obblighi fondamentali contenuti nel presente accordo come segue:

- lamentati disservizi in relazione al mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura del parco;
- scarsa, cattiva od omessa manutenzione dell'area oggetto della presente concessione;
- esercizio di attività di qualsivoglia genere in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o illecite e/o illegali;

Nell'ipotesi di mancata proroga, che verrà comunicata al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, il concessionario dovrà lasciare liberi i beni da cose e/o persone, entro la data di scadenza del contratto. Inoltre, quest'ultimo, nulla potrà vantare a titolo di risarcimento del danno patito, penale per recesso anticipato e/o in relazione a qualsivoglia indennizzo per le opere concretamente realizzate, che potranno essere gratuitamente acquisite al patrimonio comunale oppure demolite a cura e spese del concessionario.

DIVIETO DI CESSIONE/SUBLOCAZIONE E ALTRO

La concessione non è cedibile se non previo assenso dell'Amministrazione.

Il concessionario senza autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà altresì sublocare il manufatto, alienarlo nè sub concedere a terzi l'espletamento del servizio di manutenzione del parco salvo con apposita ditta per la manutenzione del verde; in quest'ultimo caso, le relative spese saranno sostenute unicamente dal concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'amministrazione che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.

Art. 3 Oneri del Comune

Il Comune mette a disposizione l'area denominata "Parco del Mercato" in buone condizioni generali e procederà:

- 1. alla realizzazione di corrugati interrati per l'allaccio impianti elettrici, dell'acqua e del gas (si precisa che gli allacci alle utenze e gli impianti rimangono a carico dell'operatore); realizzazione condotte di scarico delle acque (si precisa che l'autorizzazione allo scarico fognario rimane a carico dell'operatore)
- 2. alla realizzazione della piattaforma di appoggio, nel caso di chiosco realizzato con struttura leggera non in muratura;
- 3. alla pulizia dell'area occupata dal mercato settimanale dopo lo sgombero delle bancarelle

Art. 4 Oneri del gestore/concessionario

Il concessionario dovrà garantire, a propria cura, a sue spese e con la propria organizzazione, quanto segue:

- alla richiesta ed all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie all'installazione e gestione del chiosco-bar (permesso di costruire o simile, accatastamento, agibilità, ecc.., nonché quelle necessarie all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande),
- alla realizzazione del chiosco-bar ed eventuale dehors, avente le dimensioni e le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo del presente capitolato e come proposto in sede di deposito dell'offerta, così come approvato con il permesso di costruire,
- alla realizzazione degli allacci (idrico-elettrico-telefonico ecc.. e all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nonchè quant'altro necessario al buon funzionamento della struttura),
- alla sistemazione dell'area interessata dall'attività di che trattasi, al posizionamento di elementi di arredo (tavolini, seduta, cestini, illuminazione ed eventuali altri giochi),
- all' attivazione/intestazione delle utenze ed al pagamento dei relativi consumi,
- al pagamento delle imposte dirette ed indirette, tributi, tasse e tariffe previste per legge,
- a garantire l'apertura del chiosco almeno per il periodo da inizio aprile a fine ottobre. Per lo svolgimento delle attività, per ulteriori precisazioni e per divieti si rimanda al successivo articolo del presente capitolato,
- a garantire, negli orari di apertura del chiosco, la fruizione dei servizi igienici al pubblico anche senza l'obbligo di consumazione, con fornitura dei materiali igienici di consumo degli stessi,
- a garantire l'apertura/chiusura, del "Parco Mercato" per tutto il periodo dell'anno,
- a garantire la custodia, gestione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area affidata in concessione, così come meglio definiti nel successivo articolo "Manutenzione dell'area del Chiosco" in modo tale da garantire il mantenimento dell'area data in concessione in perfetto stato di conservazione ed efficienza.

Art. 5 - Obblighi del gestore/concessionario.

Il Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l'obbligo di:

a. Possedere i requisiti morali per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e mantenere tali requisiti per tutta la durata della concessione.

- b. Possedere e mantenere le necessarie autorizzazioni per esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni comunali vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali
- c. Ripristinare, a fine concessione, lo stato attuale dei luoghi a suo totale carico o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, a cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale. In questa seconda ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.

Art.6 - Destinazione dell'area e del chiosco-bar.

Il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario dovrà esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande.

L'area in concessione dovrà avere finalità ludiche; ogni manifestazione che l'operatore intenderà svolgere sull'area, dovrà avere il preventivo assenso dell'amministrazione ed essere in regola con le prescritte autorizzazioni

Art. 7 Caratteristiche del Chiosco e dell'eventuale dehors

Il realizzando chiosco ed il dehors dovranno rispettare i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda:

- possedere requisiti ecocompatibili ed ogni altro metodo per rendere la struttura a minore impatto possibile verso l'ambiente.
- Dimensioni in pianta di superficie massima: per il chiosco compreso i servizi igienici (di cui almeno uno accessibile alle persone diversamente abili accessibile dall'esterno) ed eventuale dehors, mq 150; altezza massima di metri 3.50;
- Organizzazione dello spazio interno: zona bancone bar, servizi igienici, deposito ecc... .

La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-ambientale;

I tavoli, sedute e altro arredo dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza;

L'eventuale de hors deve possedere la caratteristica di amovibilità ed essere aperto. La sua chiusura, anche con serramenti scorrevoli, non potrà essere superiore a mesi 4 (quattro) e solo nel periodo invernale.

Si precisa inoltre che

- 1. La tipologia, le caratteristiche e le dimensioni dello stesso, devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene, ambiente e sicurezza.
- 2. Il chiosco dovrà essere provvisto di almeno n. 1 servizio igienico connesso alla struttura, aperto al pubblico; quest'ultimo dovrà essere reso disponibile ai fruitori dell'area verde, appositamente segnalato e accessibile anche da persona con disabilità.
- 3. La manutenzione, la pulizia, l'apertura e la chiusura del servizio igienico aperto al pubblico ed ai fruitori dell'area verde sono a carico del Concessionario e deve essere garantita per tutto l'anno;
- 4. I costi di realizzazione di chiosco e dehors, dei relativi allestimenti, le spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario, nonché al pagamento di eventuali tributi e corrispettivi per raccolta rifiuti, imposte dirette ed indirette per l'esercizio di vendita.
- 5. Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica ecc.,) se necessari ed autorizzati, devono essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista.

Art. 8 – Adempimenti e tempi di realizzazione del chiosco-bar.

- 1. La realizzazione del chiosco è subordinata al rilascio di permesso di costruire e deve avvenire nel più assoluto rispetto:
- delle indicazioni contenute nella documentazione di gara;
- del progetto presentato in sede di selezione ed approvato dall'Amministrazione;
- di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Settori competenti;
- delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti.
- 2. Il concessionario dell'area per la realizzazione del chiosco dovrà presentare domanda di permesso di costruire presso il Settore competente entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione. I lavori dovranno terminare entro il mese di giugno del 2020
- 3. ; l'attività dovrà essere avviata entro 30 (trenta) gg. dalla data di fine lavori.
- 4. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 2, prorogabile unicamente per gravi e documentati motivi, comporterà la **decadenza** automatica dall'assegnazione .
- 5. In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti l'Amministrazione si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria.
- 6. Il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato ai pareri di eventuali enti competenti. Pertanto l'aggiudicazione dell'area non costituisce autorizzazione, concessione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Prima dell'avvio dell'attività il concessionario dovrà essere già in possesso di regolare autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 6/2010;

Art. 9 - Manutenzione dell'area denominata "PARCO MERCATO" e del chiosco-bar.

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell'area concessa e del **chiosco-bar** garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie come da successivo art 9.2.

9.1 - APERTURA AL PUBBLICO DEL CHIOSCO

Dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, salvo deroga motivata con ordinanza del Sindaco.

Deve comunque essere garantito il periodo di apertura da aprile a fine ottobre con almeno un orario minimo di apertura giornaliera dalle 14,00 alle 19,00

9.2 - APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO MERCATO - FRUIZIONE DEI SERVIZI - MANUTENZIONI ORDINARIE – GESTIONE E PULIZIA:

Dovrà essere garantita per tutto l'anno, la frizione al pubblico del Parco Mercato alla cittadinanza.

Pertanto si dovrà:

- a. Garantire al pubblico, per tutto l'anno, la fruizione dell'area mediante apertura e chiusura del parco Mercato dalle ore 8,00 alle ore 22,00 da aprile a settembre e dalle ore 8,00 alle ore 17,00 da ottobre a marzo.
- b. Dovrà essere eseguita almeno la seguente manutenzione ordinaria al fine di garantire la pulizia ed il mantenimento dell'area oggetto di concessione in perfetto stato di conservazione ed efficienza e precisamente:

- 1. Provvedere alla cura del verde esistente attraverso: lo sfalcio dell'erba almeno 2 volte l'anno, secondo le normali regole del giardinaggio con calendario da concordare con l'Amministrazione comunale.
- 2. Garantire la pulizia di tutta l'area denominata "Parco Mercato";
- 3. Garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti durante l'orario di apertura del pubblico esercizio.
- 4. Garantire la fruizione dei servizi igienici al pubblico anche senza l'obbligo di consumazione, con fornitura dei materiali igienici di consumo degli stessi;
- 5. Manutenzione ordinaria, mediante verniciatura annuale delle panchine, delle staccionate .
- 6. Sorveglianza dell'area affidata in concessione, durante gli orari di apertura del chiosco

Art. 10 - Risoluzione del contratto.

- 1. Il concessionario non potrà mutare l'uso del chiosco-bar insistente sull'area né utilizzare l'area con scopi diversi da parco ludico, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale (anche per le manifestazioni /eventi di aggregazione che lo stesso intenderà svolgere); non potrà inoltre trasferire ai terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune;
- 2. Gravi inadempienze rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale , anche parziali, genereranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni con escussione della polizza fideiussoria depositata a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contrattuali;
- 3. Il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento danni, salvo sia intercorso giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

Art. 11 – Canone

In luogo del canone annuo di concessione il concessionario si impegna a svolgere le attività di gestione, apertura/chiusura parco, manutenzione ordinaria – di gestione, sorveglianza e pulizia del parco meglio definiti nel precedente articolo "Manutenzione dell'area Parco Mercato e del chiosco-bar."

Art. 12 Penali

Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell'area affidata in concessione, all'apertura, alla pulizia ed alla manutenzione del servizio igienico aperto al pubblico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinchè rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. Inoltre, l'Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nella esecuzione dei lavori ordinati a tutela della conservazione e della viabilità dell'area, a spesa totale del Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di rifiuto, anche con l'escussione della polizza fideiussoria.

Art. 13 – Responsabilità del gestore/concessionario.

- 1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa;
- 2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;
- 3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività per un massimale pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00), come meglio definita nel successivo articolo "cauzioni" del presente capitolato.

Art. 14- Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.

- 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, a pena di risoluzione della concessione, come disposto dal precedente art. 9.1 e art. 10.
- 2. Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e fiscale.
- 3. Il concessionario si impegna a rispettare le norme previste dalla raccolta differenziata e a curare che lo smaltimento dell'immondizia avvenga correttamente e si dovrà altresì adoperare per smaltire i rifiuti in maniera da ridurre il più possibile l'impatto ambientale.
- 4. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente Amministrazione Comunale;
- 5. Lo stesso dovrà concordare con l'Amministrazione il calendario degli eventi organizzati sull'area. Restano a cura e spese del concessionario il successivo conseguimento delle necessarie abilitazioni/autorizzazioni ad esercitare ogni altra attività nell'area oggetto di concessione (ad esempio attività di pubblico spettacolo/trattenimento, giochi gonfiabili, ecc..)

DIVIETI

Il concessionario con la stipula del contratto ha inoltre l'assoluto divieto assolto di posizionare all'interno o all'esterno del chiosco bar slot macchine, macchinette per il gioco d'azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura, e di collocare forme pubblicitarie di qualsiasi tipo per soggetti terzi.

La concessione non è cedibile se non previo assenso del concedente; nel caso di sub locazione o alienazione colui che subentra deve dichiarare in atto che recepisce e si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente Capitolato e ai contenuti convenzionali, subentrando anche nel deposito delle garanzie fidejussorie.

Art. 15 – Ispezione del chiosco-bar.

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco-bar e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario.

Art. 16 – Garanzie

Cauzione

- 1. A garanzia degli impegni assunti il concessionario presta apposita garanzia fideiussoria dell' importo di €. 5.000,00= (cinquemila euro).
- 2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
- 3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;
- 4. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
- 5. Il concessionario, pena la decadenza della concessione, dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

Polizza Fideiussoria

Dovrà essere depositata una Polizza RCT con massimale di € 1.000.000,00, che deve prevedere le seguenti estensioni:

- esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
- RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti;
- l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività

Si precisa inoltre che

Sia la cauzione che la polizza fideiussoria, redatte degli importi sopra menzionati costituite presso agenzia assicurativa o bancaria dovranno riportare tra l'altro le seguenti prescrizioni:

- La presente cauzione/fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano rispettate le obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo, deve pertanto intendersi rinnovata tacitamente di anno in anno, sino allo svincolo.
- Il mancato pagamento dei ratei e/o dei supplementi di premio non sarà in nessun caso opposto a codesto Comune.
- Il Foro competente è quello di Bergamo.

Art. 17 – Riconsegna dell'area ed eventuale consegna del chiosco-bar.

Il concessionario si impegna, a fine concessione, a sue spese, a riconsegnare l'area concessa ripristinando lo stato attuale dei luoghi o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, a cedere gratuitamente al Comune, il manufatto realizzato in buono stato di conservazione generale.

In questa seconda ipotesi il manufatto entrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.

Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'obbligo della riconsegna dell'area concessa e del ripristino a sue spese o in alternativa, se l'Amministrazione è interessata, alla cessione gratuita al Comune del chiosco-bar ed eventuali altre strutture ivi realizzate anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.

In caso di mancato ripristino dei luoghi, dopo semplice richiesta scritta all'interessato, si provvederà a spese del concessionario mediante escussione della cauzione, addebitando eventuali superiori spese al concessionario stesso.

Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero entro la data di recesso comunicata dal concessionario potrà riservarsi la facoltà di valutare l'opportunità o meno di mantenere il manufatto, con successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Art. 18 Revoca e Recesso

- 1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti e specificatamente, in caso di:
- a) motivi di pubblico interesse:
- b) omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa con 2 richiami scritti da parte del Comune;
- c) degrado della struttura realizzata e dell'area con 2 richiami scritti da parte del Comune;
- d) omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico ai fruitori dell'area verde, con 2 richiami scritti d parte del Comune;
- e) modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- f) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle tariffe/imposte/tasse dovute;
- g) mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assisten
- h) mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del parco, o del periodo di apertura del chiosco;
- i) perdita dei requisiti richiesti;
- j) provvedimenti ai sensi dell'art. 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
- k) mancato reintegro della garanzia fideiussoria.
- 2. La revoca per le cause elencate al precedente punto 1), avverrà attraverso preavviso di almeno 3 mesi, salvo norme vigenti che ne riducono i tempi, da comunicarsi a PEC (posta elettronica certificata del concessionario) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.



- 4. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino che verranno comunicati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Quanto sopra salvo la manifestata volontà dell'Amministrazione comunale di acquisire gratuitamente il chiosco al patrimonio comunale.
- 5. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l' Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.
- 6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

Art. 19 – Spese

Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l'attivazione/intestazione delle stesse, imposte, tasse inerenti l'attività.

Sono altresì a suo carico tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti di segreteria e di rogito e le spese di registrazione.

Art. 20 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bergamo.

| Il concessionario/gestore | |
|---|--|
| Il responsabile del Settore III – Arch. Brevi Antonio | |